

Composto dai Signori:

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione/presa di posizione di data 23 ottobre 2017 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura

_____ (rappr. dall'avv. _____)

Citati i rappresentanti dell'impresa istante e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 24 aprile 2018.

Proceduto alla discussione in cui il Collegio arbitrale, dopo aver sentito le parti, ha espresso alla ricorrente la propria interpretazione circa l'applicazione del CCL di categoria alla funzione di "magazziniere", così come richiesto dalla ditta [REDACTED] con istanza di interpretazione 30 novembre 2017.

In calce all'udienza è stato impartito un termine di 15 giorni alla ditta per sottoporre quanto comunicato ai propri organi e decidere se riteneva ancora necessaria l'emanazione di un lodo arbitrale.

Come anticipato, con istanza di interpretazione 30 novembre 2017 la [REDACTED] ha richiesto a Questo Collegio Arbitrale di interpretare l'art. 1.2 del CCL-CH (decretato di obbligatorietà generale) a fronte della decisione/presa di posizione 23 ottobre 2017 con cui la CPC ha confermato che la figura di “*magazziniere*” di una ditta di pittura e gessatura doveva essere assoggettato al CCL di categoria in applicazione appunto dell'art. 1.2 del CCL-CH.

Dal canto suo l'istante ritiene che il "magazziniere", benché dipendente di una ditta di pittura o gessatura, non dovrebbe essere sottoposto all'egida dei CCL di categoria.

Secondo l'istante, il punto 2 del Decreto federale d'obbligatorietà (che riprende l'art. 1.2 del CCL-CH) citato dalla stessa CPC a fondamento dell'avversata presa di posizione, non sarebbe base legale sufficiente per concludere circa l'obbligo di assoggettamento al CCL di un "magazziniere" che non esegue propriamente lavori di pittura. Secondo la ██████████ il CCL tornerebbe applicabile unicamente alle *"le aziende e per tutti i reparti aziendali che seguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione di pittore o gessatore"*. Campo d'applicazione estraneo al magazziniere che non svolgerebbe appunto lavori prettamente di pittura o gessatura.

Le parti sono rimaste sulle loro rispettive posizioni ed entro il termine intimato l'istante ██████████ ha richiesto l'emanazione di un lodo arbitrale.

A Questo Collegio non resta quindi che dar seguito alla richiesta di evasione formale dell'istanza di interpretazione 30 novembre 2017.

Posto il punto di questione:

se la decisione/presa di posizione della CPC del 23 ottobre 2017 con la quale viene ribadito l'obbligo di affiliare anche i lavoratori che svolgono mera funzione di "magazziniere" di una ditta di pittura al CCL di categoria possa essere protetta in funzione, in particolare, dell'interpretazione del citato art. 1.2, dichiara e pronuncia

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- 1.- Nel maggio del 2017 la ██████████ ha anticipato alla CPC l'intenzione di presentare un accordo salariale a tempo parziale relativo al dipendente ██████████ per la funzione di "magazziniere" con attività al 25%.
- 2.- Con scritto 14 agosto 2017 la CPC del ramo ha precisato alla ditta che l'accordo salariale avrebbe dovuto essere trasmesso conformemente ai disposti del CCL di categoria.

A tutta risposta, il 30 agosto 2017, la ██████████ ha chiesto alla CPC *"di fornire chiari riferimenti dai quali sia perfettamente comprensibile che la figura del magazziniere è, dal 2017, obbligatoriamente soggetta al CCL"*.

La replica della CPC del 23 ottobre 2017 non si scosta dalla precedente presa di posizione. La Commissione ribadisce i concetti già espressi precisando che a suo modo di vedere gli unici impieghi espressamente esclusi dal campo di applicazione del CCL di categoria sono *"gli impiegati d'ufficio e chi occupa un posto direttivo superiore"*. La CPC conclude che secondo il principio dell'unità tariffale anche il "magazziniere" deve quindi sottostare al CCL di categoria non essendo esplicitamente escluso il suo assoggettamento ed occupandosi comunque di *"custodire, gestire e controllare il magazzino"* di una ditta di pittura rientrando nel processo di produzione e lavoro globali della ditta.

- 3.- Ciò premesso, con scritto 30 novembre 2017, la ██████████ ha chiesto alla CPC di procedere affinché il Collegio Arbitrale si chini sulla problematica ed esprima la propria interpretazione dei citati articoli del CCL al fine ultimo di comprendere se le basi legali

in vigore sono sufficienti per assoggettare al CCL della pittura anche i dipendenti che svolgono la funzione di "magazziniere".

- 4.- La procedura è pervenuta a questo Collegio Arbitrale a seguito dell'istanza di interpretazione 30 novembre 2017.
- 5.- La ricorrente è stata regolarmente citata e rappresentata all'udienza del 24 aprile 2018. Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.

La procedura si è svolta ed è terminata come indicato in ingresso.

Il Collegio Arbitrale si è riunito il 5 novembre 2018 per deliberare sull'istanza in esame presso la sua sede di Bellinzona. Erano presenti tutti i membri del Collegio che ha deciso all'unanimità.

- 6.- In buona sostanza il Collegio Arbitrale ha ritenuto di dover confermare l'interpretazione fornita dalla CPC che impone l'obbligo di assoggettamento anche a dipendenti attivi nel ramo della pittura e gessatura che svolgono la funzione di "magazziniere".

Il Decreto del Consiglio Federale del 19 settembre 2017, riprendendo gli artt. 1.2 e 25 del CCL-CH conferisce obbligatorietà generale al CCL precisando al suo punto 2 che *"Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore."*

Alla lettera a) del punto 2 il Decreto precisa quali sono le attività proprie del pittore e del gessatore, segnatamente vanno considerati pittori quei dipendenti che svolgono attività di *"applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici"*.

Mentre sono ritenuti gessatori coloro che eseguono *"costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi"*.

Al capoverso 3, sempre del punto 2, il Decreto precisa che:

"Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali di cui alla cifra 2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa, nonché degli apprendisti."

A mente di Questo Collegio la formulazione letterale e la sistematica del punto 2 del citato Decreto di obbligatorietà, nonché il CCL al suo art. 1.2, non lasciano dubbi sul fatto che la volontà delle parti contraenti è quella, anche in funzione del principio dell'unità tariffale, di estendere l'assoggettamento del CCL-CH a tutti i rami d'azienda, a tutti i compartimenti aziendali che possono influenzare in maniera determinante le

prestazioni fornite dall'azienda sul cantiere, fatta eccezione solo del personale prettamente amministrativo. Il capoverso 3 del punto 2 del Decreto è sufficientemente esplicito in tal senso ed esclude dall'assoggettamento espressamente ed unicamente gli impiegati d'ufficio e coloro che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori d'impresa. Così facendo le parti contraenti hanno espresso la volontà di voler assoggettare al CCL-CH tutti quei dipendenti che, direttamente o indirettamente permettono di fornire il lavoro sui cantieri escludendo unicamente il personale amministrativo.

Potendo ben essere inserito nella catena di lavori necessari ad una ditta per operare sul cantiere, la gestione, organizzazione e tenuta del magazzino, è senz'altro da considerare come una parte essenziale d'impresa, necessaria all'espletamento di tutti quei lavori riportati alle lettere a) e b) del punto 2 del Decreto.

In conclusione quindi, il magazziniere va a tutti gli effetti assoggettato al CCL facendo parte dell'organigramma funzionale della ditta ma non rientrando nei casi di esclusione menzionati nel capoverso 3 del citato punto 2.

Di conseguenza,

SI DECIDE

1. L'istanza di interpretazione è evasa ai sensi dei considerandi.

2. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

3. Intimazione:

- § [redacted] per il tramite dell'avv. [redacted]
[redacted]
- Commissione Paritetica Cantonale, Bellinzona.

Lugano, 30 novembre 2018

Per il Collegio Arbitrale:
Il Presidente:

Avv. Davide Corti
